



LINEE GUIDA

A.S. 2016-2017

SOMMARIO

1. Premessa	pag. 2
2. Quadro nazionale	pag. 2
3. Quadro regionale	pag. 2
4. Quadro Giuridico: normativa di riferimento	pag. 3
5. Indirizzi e criteri per il dimensionamento della rete scolastica	pag. 4
5.1 Istituzioni scolastiche autonome	pag. 4
5.2 Composizione delle classi	pag. 5
5.3 Punti di erogazione del servizio	pag. 5
5.4 Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti	pag. 7
5.5 Tetto del 30% di alunni stranieri per classe	pag. 7
6. Offerta Formativa.....	pag. 8
6.1 Programmazione della rete scolastica: principi e indirizzi.....	Pag. 8
6.2 Formazione Iniziale.....	Pag. 9
7. Approvazione dell'offerta formativa e del piano di dimensionamento	pag. 9
7.1 Procedura.....	pag. 9
7.2 Cronoprogramma	pag. 11

1. PREMESSA

In relazione all'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche, le amministrazioni locali e regionali, dall'anno scolastico 2010 in poi, sono state impegnate in una riorganizzazione dettata da vari atti normativi (L. 169/08; DPR 81/09; DPR 89/09; DPR 119/09; DPR 122/09, Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali approvati nella seduta n. 81 del Consiglio dei Ministri del 04/02/2010).

Questa riorganizzazione si è affermata con una procedura che si può così riassumere:

1. la Regione detta gli indirizzi di programmazione e i criteri generali attraverso le linee guida;
2. le Commissioni di Distretto Formativo definiscono la nuova offerta formativa e il dimensionamento scolastico per il loro territorio, quest'ultimo in concorrenza con i Comuni interessati;
3. la Regione approva il piano regionale sulla base delle proposte delle Province/Città Metropolitana o comunali se gli indirizzi dettati dalle linee guida vengono rispettati.

2. QUADRO NAZIONALE

Con la legge 59/1997 (art. 21) e con il D. Lgs. 112/98 si è dato avvio al processo di decentramento in materia di istruzione riconoscendo l'autonomia alle istituzioni scolastiche e ribadendo i rapporti tra scuola e enti locali che amministrano il territorio in cui essa è collocata.

Il D. Lgs. n. 112/98 ha devoluto a Regioni, Province e Comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, funzioni amministrative che nell'ambito dell'istruzione si possono così riassumere:

- Competenze dello Stato: criteri e parametri per l'organizzazione della rete scolastica; valutazione del sistema scolastico; determinazione e assegnazione risorse finanziarie e personale; scuole militari e corsi nell'ambito dei settori della difesa e pubblica sicurezza; scuole gestite da soggetti extracomunitari; conservatori, accademie, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (I.S.I.A.); scuole e istituzioni culturali straniere in Italia;
- Competenze delle Regioni: programmazione dell'offerta formativa, programmazione della rete scolastica, fissazione del calendario scolastico; erogazione di contributi a scuole non statali;
- Competenze di Province e Comuni: istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole; servizi handicap; uso edifici e attrezzature; sospensione d'urgenza delle lezioni; costituzione, controlli e vigilanza sugli organi collegiali della scuola a livello territoriale; educazione adulti; orientamento scolastico e professionale; realizzazione pari opportunità; supporto alla continuità didattica verticale e orizzontale tra gradi e ordini di scuola; interventi perequativi; prevenzione dispersione scolastica; educazione alla salute.

Questo assetto di competenze si è consolidato con la riforma del Titolo V della Costituzione a seguito della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, che ha avviato, modificando l'art. 118 Cost., co. 1, il più ampio decentramento amministrativo.

3. QUADRO REGIONALE

La Regione del Veneto ha deliberato il Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche con i seguenti provvedimenti: DD.G.R. n. 494/1999, 2859/1999, 364/2000 e 407/2000.

Dall'approvazione del primo Piano ad oggi le variazioni sono state molteplici, soprattutto nelle scuole di I ciclo (primarie e secondarie di I grado) e infanzia.

Per quanto riguarda l'ambito delle competenze regionali in materia di dimensionamento scolastico si ricorda quanto segue:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 co. 4 lett. f) *bis* ed f) *ter* della L. n. 133 del 2008, nella parte in cui attribuisce allo Stato la competenza a definire, con propri regolamenti di delegificazione, "criteri, tempi e modalità per le determinazione e l'articolazione dell'azione di dimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di

servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa". Con detto pronunciamento, fermo l'assetto delle competenze indicato nella normativa di settore, è stato precluso alle fonti statali d'intervenire direttamente sulla programmazione della rete scolastica regionale;

- il D.P.R. 233/98 detta le norme e i parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e anche il D.P.R. 81/09, che dà attuazione alla L. 133/08, ribadisce che, per i parametri di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome, si continua a fare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 233/98.

Si ricorda inoltre che sull'assetto delle competenze in materia d'istruzione la L. n. 56/2014 ha confermato tra le funzioni fondamentali delle Province/Città Metropolitane *"la programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale"* oltre che *"la gestione dell'edilizia scolastica"*.

4. QUADRO GIURIDICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- l'art. 21 della L. n. 59/1997 *'Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa'*;
- il D.M. 15 marzo 1997, n. 176;
- gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 *'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59'*;
- il D.M. 24 luglio 1998, n. 331;
- il D.P.R. n. 233/1998 *'Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59'*;
- l'art. 1 c. 632 della L. n. 296/2006 *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)'*;
- l'art. 64 della L. n. 133 /2008 *'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'*;
- il D.P.R. n. 81/2009 *'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'*;
- il D.P.R. n. 89/2009 *'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'*;
- l'art. 19 della L. n. 111/2011 *'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'*;
- l'art. 4 c. 69 della L. n. 183/2011 *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)'*;
- D.P.R. nn. 87, 88, 89/2010 di regolamento recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;
- l'art. 12 della L. n. 128/2013 *'Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca'*;
- la nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;
- il D.P.R. n. 263/2012 *'Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'*;
- la Circolare Ministeriale n. 36 del 10/04/2014 contenente istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei

percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello;

- la L. n. 56/2014 *‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’*.

5. INDIRIZZI E CRITERI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

5.1 Istituzioni scolastiche autonome

Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito dalla Legge n. 128 del 8 novembre 2013 prevede che *“a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis”* dell’art. 19 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111. *“Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell’accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”*.

Nelle more del succitato accordo si applicano per l’Anno Scolastico 2016-2017 le disposizioni dei citati commi 5 e 5bis dell’art. 19 della Legge 111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero di alunni per autonomia scolastica, pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l’applicabilità della deroga), al fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

Tanto premesso, per la determinazione del dimensionamento scolastico per l’A.S. 2016-2017 si deve tener conto:

1. della consistenza delle sezioni di scuola dell’infanzia, dei plessi di scuola primaria, delle scuole coordinate, delle sezioni annesse o aggregate, delle sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
2. delle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali dei bacini di utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole con disponibilità di aule che rispettino le norme in materia di sicurezza, dell’agibilità delle vie di comunicazione, dei tempi di percorrenza delle stesse autonomie scolastiche.

Per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, si stabilisce quanto segue:

- a) le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell’assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per le istituzioni scolastiche site in piccole isole o in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell’assegnazione del DS e del DSGA;
- c) per gli istituti esistenti in aree ad alta densità demografica, per gli istituti comprensivi e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori e officine di alto valore tecnologico o artistico può non essere applicato il numero massimo di 900 alunni di cui al punto a), con il limite di 1.200 studenti per gli istituti comprensivi e di 1.400 studenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; tali limiti si ritengono ottimali per un’adeguata gestione degli istituzioni scolastiche, con riferimento sia al personale amministrativo riconosciuto entro le suddette soglie sia alla consistenza storica dei dimensionamenti fino ad ora approvati;
- d) per “piccole isole” si intendono tutte le isole eccetto la Sicilia e la Sardegna. Nel merito si rammenta il parere positivo espresso dalla Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR sulla delicata questione posta dal Comune di Venezia riguardante il riconoscimento dello *status* di “piccole isole” per Murano, Burano e Sant’Erasmus (nota MIUR AOODGPER 2812 del 20 marzo 2013; Legge 25 luglio 1952, n. 991, come integrata dalle leggi regionali);

- e) nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica deve essere data priorità alla costituzione di istituti comprensivi per le scuole del primo ciclo;
- f) l'unificazione degli istituti di secondo grado si realizza preferibilmente tra istituti del medesimo ordinamento. Qualora avvenga l'unificazione di istituti di diverso ordine, fermi restando i limiti di cui al punto c) si costituirà un "Istituto di Istruzione Superiore" (IIS);
- g) nelle località che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

5.2 Composizione delle classi

La formazione delle classi per i diversi ordini e gradi di scuole è regolamentata dal D.P.R. 81/2009 come illustrato in maniera sintetica nella successiva tabella.

Tabella 1. Sintesi delle soglie di minimo e di massimo per la costituzione delle classi secondo il D.P.R. 81/2009.

	Classi	Pluriclassi o classi articolate	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe (artt. 4, 5 e 7)
Scuola dell'infanzia (art. 9)	18-26 (29 in casi di eccedenze)			Possibile deroga del 10% dei parametri se motivata.
Scuola primaria (art. 10)	15-26 (27 in casi di eccedenze)	8-18	minimo per classe: 10 iscritti	Non più di 20 iscritti con la presenza di alunni disabili (nel rispetto delle dotazioni organiche). Per le classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura (organizzate anche in pluriclasse) non si applicano i limiti minimi e massimi previsti.
Scuola secondaria di I grado (art. 11)	18-27 (28 in casi di eccedenze) (30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 20 per le II e III)	10-18	minimo per classe: 10 iscritti	
Scuola secondaria di II grado (artt. 16 e 17)	27-30 (25-30 con sezione unica) (media iscritti ≥ 22 per le II, III, IV) (minimo 10 iscritti per le V)	12-27		

5.3 Punti di erogazione del servizio

L'esigenza di mantenere un'elevata qualità della scuola, non perseguibile con sedi scolastiche di piccolissime dimensioni, impone di prendere in considerazione nella pianificazione del dimensionamento i punti di erogazione del servizio scolastico. Per punti di erogazione del servizio scolastico si intendono i plessi di scuola dell'infanzia, i plessi di scuola primaria, le sezioni staccate di scuola secondaria di primo grado, le scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate di istruzione secondaria superiore. Riconfermando quanto ripreso dal regolamento recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*" e quanto previsto dalle linee guida dei precedenti anni, i parametri per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio sono i seguenti:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 30 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 50 alunni; nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 45 alunni;
- negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, devono essere costituiti da almeno 20 alunni con la previsione di un corso quinquennale.

Per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e/o linguistiche sono stabiliti i seguenti parametri:

- i plessi di scuola dell'infanzia sono costituiti in presenza di almeno 20 bambini;
- i plessi di scuola primaria sono costituiti in presenza di almeno 30 alunni;
- le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado sono costituite in presenza di almeno 36 alunni;
- negli istituti di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, nonché gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede scolastica, devono essere costituiti da almeno 20 alunni con la previsione di un corso quinquennale.

Tuttavia, per ragioni di carattere eccezionale, debitamente motivate e documentate o nel caso in cui si preveda un incremento della popolazione scolastica nel rispetto dei parametri sopra indicati, è consentito di ridurre tali parametri fino al 10%.

Nell'ambito della pianificazione sul dimensionamento è possibile prevedere il funzionamento di istituzioni autonome e di punti di erogazione del servizio anche sottodimensionati, purché siano attuate compensazioni a livello di Provincia/Città Metropolitana, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica prefissati.

Tabella 2. Sintesi delle soglie di minimo per il dimensionamento dei punti di erogazione del servizio.

	Soglia minima	Deroghe per comuni montani e piccole isole	Ulteriori deroghe
Scuola dell'infanzia	30 iscritti	20 iscritti	Possibile riduzione del 10% dei parametri se motivata (situazione eccezionale; previsioni di crescita demografica).
Scuola primaria	50 iscritti (almeno 2 corsi completi in centri ad alta densità demografica)	30 iscritti	
Scuola secondaria di I grado	45 iscritti	36 iscritti	
Scuola secondaria di II grado	20 iscritti con previsione di un corso quinquennale		Sono possibili sottodimensionamenti purché siano previste compensazioni a livello provinciale.

In particolare per quanto riguarda i parametri da seguire nella determinazione dei punti di erogazione del servizio, i Comuni, competenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);

le Province/Città Metropolitana, competenti per le scuole secondarie di secondo grado, devono:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nel Distretto Formativo di riferimento;
- verificare la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori;
- considerare l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- considerare la possibilità di incentivare la creazione di reti di scuole/poli (liceali e tecnico-professionali).

Nella valutazione complessiva deve valere il principio di corrispondenza tra le classi previste in organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio dell'anno scolastico. Si può prevedere la possibilità di scostamento in misura non superiore al 10% rispetto ai limiti minimo e massimo di alunni per classe.

Le classi in cui sono presenti alunni disabili sono costituite di norma con un numero di alunni non superiore a 20 (la riduzione deve essere motivata in relazione alle particolari esigenze formative e al progetto educativo d'integrazione dei suddetti alunni disabili).

Gli indirizzi sono attivati negli istituti richiedenti soltanto se sarà dimostrata la reale possibilità di costituire almeno una classe. Si ricorda che la normativa statale (Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64; Legge 4

dicembre 2008, n. 189) stabilisce che gli indirizzi di studio (corsi) devono essere costituiti con la previsione di un corso quinquennale.

Se, per un verso, per garantire l'esistenza di un plesso, come abbiamo visto, è necessaria la presenza di un numero minimo di allievi, d'altra parte bisogna anche garantire che la capacità ricettiva degli edifici scolastici disponibili sia coerente con il numero massimo delle iscrizioni possibili. A tal proposito si rammenta che – ai sensi dell'art. 139 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 138 comma 2 lettera d) della L.R. 17 aprile 2001, n. 11 – sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni riguardanti anche *“il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche”*. La preventiva redazione di tali piani consentirà la gestione del numero di iscrizioni in modo congruente alle effettive capacità ricettive degli edifici scolastici e potrà garantire i livelli di sicurezza, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di edilizia scolastica e del piano operativo di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008). Se ne raccomanda, pertanto, l'adozione.

5.4 Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti (CPIA)

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 2827 del 30 dicembre 2013, relativo al dimensionamento scolastico per l'A.S. 2014-15, ha previsto la possibilità di attivare 12 CPIA. In ottemperanza a quanto stabilito dalla succitata deliberazione sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

- DGR n. 1223 del 15/07/2014 che ha istituito i CPIA per le province di Treviso e Verona;
- DGR n. 2751 del 29/12/2014 che ha individuato un nuovo Centro per la Provincia di Rovigo;
- DGR n. 214 del 24/02/2015 che ha individuato i CPIA per le restanti quattro province di Belluno, Padova, Venezia e Vicenza.

Per l'A.S. 2015-16 saranno pertanto attivi sul territorio regionale 7 CPIA, uno per ciascuna provincia. Con successivi provvedimenti saranno costituiti ulteriori Centri per l'Istruzione degli Adulti.

5.5 Tetto del 30% di alunni stranieri per classe

L'intensa presenza di alunni stranieri nella Regione del Veneto, connessa al forte tasso di immigrazione in gran parte stanziale, specie in talune province in cui il fenomeno è più significativo, comporta la percezione dell'amplificarsi dell'emergenza educativa fondata anche su elementi oggettivi che enfatizzano nella realtà critiche il fenomeno. Si pone quindi il problema del numero di alunni stranieri *“sostenibile”* per le classi, in modo da conservare una situazione di sostanziale equilibrio. La Circolare Ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 prevedendo che *“il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio”*, prevede alcune deroghe (sulle quali dispone il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale) che riguardano:

- alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana;
- risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere concretamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri;
- il consolidamento di esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi);
- ragioni di continuità didattica di classi già composte nell'anno precedente;
- stati di necessità provocati dall'oggettiva assenza di soluzioni alternative.

Sul tema si rimanda inoltre alla Circolare Ministeriale n. 4233 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto *“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”*, che al punto 2.3 titolato *“La gestione delle iscrizioni”* prevede che *“per garantire, di norma, il rispetto del limite del 30% delle iscrizioni nei singoli istituti scolastici, gli uffici scolastici regionali devono promuovere azioni mirate a regolare i flussi delle iscrizioni attraverso apposite conferenze di servizio dei dirigenti scolastici interessati ed intese tra scuole ed enti territoriali competenti per predisporre una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri coinvolgendo prefetture, province, comuni”*.

6. OFFERTA FORMATIVA

6.1 PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA: PRINCIPI E INDIRIZZI

Con riferimento alla pianificazione dell'offerta formativa sul territorio, per l'A.S. 2016-17 vengono formulati i seguenti indirizzi:

1. valorizzare le vocazioni socio-economiche del territorio assicurando eventualmente la presenza, in ciascuna area, di strutture scolastiche che possano attivare corsi ad alta specializzazione e favorire la costituzione di percorsi formativi integrati con l'offerta di formazione professionale esistente nella medesima area;
2. tener conto dell'esperienza didattica e del profilo culturale proprio delle diverse istituzioni scolastiche coinvolgendo gli *stakeholders* della scuola, nell'ottica dell'interrelazione fra programmazione dell'offerta e organizzazione della rete scolastica;
3. promuovere un "patto formativo" tra sistema formativo, da un lato, e mondo del lavoro, risorse culturali e sistema della ricerca, dall'altro, in sintonia e in raccordo con le innovative proposte di azioni sviluppate nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) del Fondo Sociale Europeo (FSE) quali, ad esempio, le esperienze di Alternanza Scuola – Lavoro, nelle diverse forme possibili;
4. prevedere adeguate azioni di orientamento sia informativo che didattico.

Nella proposta di programmazione dell'offerta formativa del proprio territorio le Province/Città Metropolitana devono tenere in considerazione:

- il principio di efficacia/efficienza della distribuzione territoriale dell'offerta, tenendo conto anche dell'offerta scolastica proposta nei distretti formativi limitrofi appartenenti ad altra Provincia/Città Metropolitana;
- lo stretto raccordo fra programmazione territoriale e la consistenza dell'edilizia scolastica;
- il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- l'attenzione alle criticità emergenti (rischio di dispersione scolastica, aumento iscritti stranieri, aumento studenti in situazione di handicap).

Nei casi in cui debba essere valutata l'approvazione di un nuovo indirizzo, esso dovrà:

- risultare utile, originale con valenza innovativa e attuale, basato su analisi mirate nell'ambito di riferimento, finalizzato alla piena soddisfazione delle esigenze del Distretto Formativo e non in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe anche se presenti in Province/Città Metropolitana diverse;
- risultare coerente con l'offerta formativa esistente, anche nell'ottica dello sviluppo di poli liceali da un lato e poli tecnico-professionali dall'altro; possono essere richiesti e attivati indirizzi di ordini diversi solo se riferiti alla creazione di un "campus", inteso come un'area territoriale dove sia presente una pluralità di tipologie di istituti, settori e indirizzi diversificati cui riferisce lo stesso insieme di servizi;
- risultare compatibile con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- presentare dati previsionali relativi agli iscritti alla prima classe nell'A.S. 2016-17 atti a garantire l'attivazione della stessa e il mantenimento dell'indirizzo negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/2009;
- afferire a istituzioni scolastiche con un numero di studenti non superiore a 900; sono ammesse deroghe a fronte di concrete e puntuali motivazioni con il preventivo accordo della Provincia/Città Metropolitana e dell'Ufficio Scolastico Territoriale (che rappresenta l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto nell'ambito della Commissione di Distretto Formativo).

Costituisce criterio di favore la sostituzione, con un nuovo indirizzo, di uno preesistente nel medesimo ambito.

Gli indirizzi presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione su ricognizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

La Regione non accoglierà le richieste di nuovi percorsi di studio, pur acquisito il parere favorevole della relativa Commissione di Distretto Formativo, qualora risultino in contrasto con i principi e i criteri sopra descritti.

6.2 Formazione iniziale

Nel corso degli Anni Scolastici 2010-2011 e 2011-2012 grazie ai Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati con DD.P.R. in data 15/03/2010 e agli Accordi di Conferenza Stato Regioni sui percorsi di istruzione e formazione professionale del 29/10/2010, del 27/07/2011 e del 19/01/2012 è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, come disegnata dalla Legge 53/2003.

L'offerta formativa del secondo ciclo - a cui gli studenti accedono al termine del primo ciclo per assolvere all'obbligo di istruzione o al diritto-dovere all'istruzione formazione - si articola nei percorsi di istruzione di durata quinquennale (realizzati nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche e di diplomi professionali, che vengono programmati dalle Regioni avvalendosi di Organismi di formazione accreditati o degli stessi Istituti professionali, che sono autorizzati del regolamento di riordino ad operare in sussidiarietà: infatti la riforma degli istituti professionali di Stato, attuata con D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, ha introdotto anche per questa tipologia di istituto scolastico la possibilità di realizzare in via sussidiaria i percorsi triennali di istruzione e formazione (percorsi di IeFP). Attualmente i percorsi di IeFP sono programmati negli Istituti Professionali del Veneto grazie a due accordi siglati tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale: l'Accordo territoriale del 13/01/2011 sui percorsi triennali e l'Accordo territoriale del 04/12/2014 sui percorsi di quarto anno.

I percorsi di IeFP sono regolamentati nei livelli essenziali dal Capo III del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53". Gli Accordi del 29/10/2010, del 27/07/2011 e del 19/01/2012 adottati in Conferenza Stato Regioni e recepiti con Decreto del MIUR definiscono il Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, individuando le figure attivabili e i relativi standard delle competenze di base e tecnico professionali attesi a conclusione dei percorsi.

Fin dall'attivazione della prima sperimentazione dei percorsi triennali il Veneto ha inteso fare della formazione iniziale un canale formativo specifico, autonomo e con pari dignità rispetto alla proposta formativa della scuola e che ha portato alla creazione di un modello di percorso realizzato integralmente presso gli Organismi di formazione accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo.

I percorsi di IeFP vengono attuati in misura minore anche nei Piani formativi di alcune Province, attraverso Centri di formazione ex regionali trasferiti alle Amministrazioni Provinciali in base all'art. 137 L.R. 11/2001.

La differenziazione della formazione iniziale dal canale dell'istruzione si è dimostrata una funzione strategica in particolare nel contrasto all'abbandono scolastico, elevatissimo in precedenza e decisamente ridotto rientrato in tassi assai prossimi a quelli richiesti dai parametri europei dopo l'introduzione di questa tipologia di offerta formativa.

7. APPROVAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DEL PIANO DI DIMENSIONAMENTO

7.1 Procedura

Al fine di consentire l'adeguata assegnazione degli organici all'Ufficio Scolastico Regionale da parte del MIUR, la Regione del Veneto approva l'offerta formativa e i piani di dimensionamento della rete scolastica con due distinti atti, in particolare:

- con una prima deliberazione la Giunta approverà il piano regionale dell'offerta formativa,
- con una seconda deliberazione la Giunta approverà il piano regionale di dimensionamento della rete scolastica.

A tal fine acquisirà i provvedimenti motivati delle Province/Città Metropolitana e dei Comuni che dovranno essere coerenti agli indirizzi contenuti nelle presenti linee guida.

I soggetti coinvolti nell'iter di approvazione, ciascuno con le proprie competenze, sono i seguenti:

- la Regione;
- le Province/Città Metropolitana;
- i Comuni;
- le Commissioni di Distretto Formativo.

Le Commissioni di Distretto Formativo costituiscono un organismo consultivo e concertativo composto da:

- il Presidente della Provincia/Sindaco Metropolitano o suo delegato con funzioni di coordinamento;
- i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Distretto Formativo o loro delegati; qualora le istituzioni scolastiche si trovino in distretti formativi diversi, va inoltrato l'invito a presenziare la Commissione a tutti i Sindaci dei distretti formativi interessati; non è prevista la possibilità di presentare deleghe per rappresentare altre amministrazioni comunali oltre a quella di appartenenza;
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Partecipano, senza diritto di voto, in rappresentanza delle categorie economiche e delle parti sociali, un delegato della Commissione Provinciale del Lavoro, istituita a norma della L.R. 3/09, i rappresentanti delle componenti sindacali di categoria, un rappresentante provinciale delle scuole paritarie e il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti. I Dirigenti scolastici possono, se ritenuto necessario, essere invitati al solo fine di illustrare specifiche problematiche attinenti a propri istituti.

Le decisioni assunte nelle Commissioni di Distretto Formativo devono essere sinteticamente motivate nelle verbalizzazioni ed espresse in modo chiaro e univoco.

Ai fini della validità della Commissione di Distretto Formativo devono essere presenti il rappresentante della Provincia/Città Metropolitana e quello dell'Ufficio Scolastico Regionale; le decisioni verranno adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, il voto espresso dalla Provincia/Città Metropolitana verrà considerato prevalente.

Il voto negativo espresso dalla Provincia/Città Metropolitana prevale su tutti gli altri in caso di proposte che comportino nuovi o maggiori oneri di spesa. Il voto negativo espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale prevale su tutti gli altri quando l'argomento rilevi ai fini della disponibilità dell'organico.

I verbali di tutte le Commissioni di Distretto Formativo devono essere inoltrati alla Regione contestualmente ai provvedimenti delle Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana.

Le Commissioni di Distretto Formativo valutano ed esprimono pareri relativamente ai seguenti argomenti:

- proposte pervenute dagli istituti di II grado per la nuova offerta formativa;
- dimensionamento di istituzioni scolastiche del II ciclo;
- dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia che coinvolgano distretti scolastici diversi.

Le determinazioni da inviare alla Regione al fine della valutazione e dell'approvazione della nuova offerta formativa e del nuovo assetto della rete scolastica sono le seguenti:

- per le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni è necessario un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previo parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo;
- per il dimensionamento di istituti del II ciclo è necessario un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana, previo il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di un unico distretto scolastico è necessaria una deliberazione di Giunta Comunale di ciascuno dei comuni coinvolti nell'operazione di dimensionamento che approvi le variazioni all'assetto della rete scolastica;
- per il dimensionamento di scuole di I ciclo e infanzia insistenti sul territorio di distretti scolastici diversi, dopo aver ricevuto il parere favorevole della Commissione di Distretto Formativo, sono necessarie sia un provvedimento della Provincia/Città Metropolitana che prenda atto di quanto stabilito dalla Commissione di Distretto Formativo sia le deliberazioni di Giunta Comunale che confermano le variazioni all'assetto della rete scolastica per tutti i comuni coinvolti nel dimensionamento.

Con riferimento all'offerta formativa, le richieste di nuovi indirizzi/articolazioni ed eventuali opzioni da inviare alle Province/Città Metropolitana debbono anche contenere:

- il parere espresso dalla componente scolastica (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e Dirigente scolastico);
- il parere dell'Amministrazione provinciale/Città Metropolitana.

Tali richieste devono essere supportate da quanto di seguito indicato:

- descrizione dell'istituzione scolastica che richiede l'attivazione dell'indirizzo di studio ed il trend degli iscritti almeno degli ultimi 5 anni,
- descrizione dell'indirizzo di studi che si richiede di attivare;

- descrizione del distretto formativo: popolazione residente ed andamento demografico; caratteristiche geografiche; offerta scolastica superiore presente; riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- possibilità di sbocco occupazione che il titolo di studio potrebbe offrire con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio;
- presenza nello stesso distretto, in ambito provinciale o regionale di un analogo indirizzo verificando possibili effetti di concorrenzialità o di dispersione dell'offerta;
- eventuale verifica di un surplus di richieste su un analogo corso attivato sul territorio;
- valutazione dell'impatto economico derivante dall'eventuale l'attivazione dei nuovi percorsi formativi in relazione alle risorse umane, alle strutture, alle strumentazioni e legati all'offerta di servizi di trasporto offerta dal territorio.

I provvedimenti assunti dalle Province/Città Metropolitana e dai Comuni devono essere inviati alla Giunta regionale – Sezione Istruzione secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma.

7.2 Cronoprogramma

Presentazione delle proposte alle Province/Città Metropolitana	entro il 25 settembre 2015
Pareri delle Commissioni di Distretto Formativo	entro il 16 ottobre 2015
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sulla nuova offerta formativa e invio alla Regione	entro il 30 ottobre 2015
Adozione della Delibera di Giunta regionale sulla nuova offerta formativa	entro il 20 novembre 2015
Determinazioni degli Organi provinciali/Città Metropolitana e/o comunali sul dimensionamento della rete scolastica e invio alla Regione	entro il 30 novembre 2015
Adozione della Delibera di Giunta regionale sul dimensionamento della rete scolastica	entro il 31 dicembre 2015